



SENT. N. 5/2026

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA	Consigliere
---------------------	-------------

Cristiano BALDI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24236** del Registro di
Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Piemonte, nei confronti di:

D.M., (c.f. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis*

e residente ad **omissis**, via **omissis**, rappresentato e

difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Carlo Merani e Roberto Serventi,		
entrambi del Foro di Torino, e presso lo studio di questi elettivamente		
domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente agli		
indirizzi	PEC	<i>carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it,</i>

robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it;

L.M., (c.f. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis*

e residente a *omissis*, via *omissis*,

rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Carlo Merani e

Roberto Serventi, entrambi del Foro di Torino, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente agli indirizzi PEC *carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it*, *robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it*;

P.M., (c.f. *omissis*) nata a *omissis* il *omissis*

e ivi residente in via *omissis*, elettivamente domiciliata in

Torino, via San Quintino 40, presso lo studio dell'avv. Piero Nobile, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Sofia Mercaldo, come da procura speciale in atti. I predetti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex art. 136 c.p.c.* e *ex art. 51 D.L. 112/2008* presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008 ai seguenti indirizzi di PEC:

- *pieronobile@pec.ordineavvocatitorino.it*,

- *sofiamercaldo@pec.ordineavvocatitorino.it*;

D.B.G. (c.f. *omissis*), nata a *omissis*

l'*omissis* e residente in *omissis*, Viale *omissis*,

rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal

Prof. Avv. Massimo Occhiena e dall'Avv. Lucia Carrozza, come da procura speciale in atti, con domicilio fisico presso lo Studio Legale Occhiena in Torino, Via Fratelli Giuseppe e Antonio Carle n. 26 e domicilio digitale presso *massimo.occhiena@pec.occhiena.it*;

C.L., (c.f. *omissis*), nata a *omissis*, il

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*, elettivamente

domiciliata in Chivasso (TO), Piazza Carletti n. 1/C, presso lo studio dell'Avv.

Andrea Caldi del Foro di Ivrea, che la rappresenta e difende in forza di procura

	speciale del 18.04.2025 su foglio separato allegato alla comparsa di	
	costituzione in formato telematico. Il difensore dichiara, ai sensi di legge, di	
	voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica	
	certificata: <i>avvocatoandreacaldi@pec.it</i> ;	
	Uditi, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il Magistrato relatore, il	
	rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa dei convenuti, come da	
	verbale.	
	Ritenuto in fatto	
	La Procura regionale, con atto di citazione del 24 marzo 2025, agiva nei	
	confronti dei convenuti in epigrafe indicati, dipendenti del Comune	
	danneggiato, per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di	
	euro 206.369,08 in favore del Comune di Chivasso, con le ripartizioni	
	analiticamente indicate nell'atto introduttivo.	
	A fondamento della domanda attorea, in estrema sintesi, la perdurante inerzia	
	dei convenuti nell'adottare i provvedimenti di decadenza dell'assegnazione di	
	immobili di edilizia residenziale pubblica, in relazione alla morosità di alcuni	
	assegnatari di alloggi che il comune di Chivasso gestiva per conto di ATC	
	Piemonte Centrale. Dalla mancata emanazione dei provvedimenti di	
	decadenza, secondo la particolare normativa di settore, derivava la	
	responsabilità del Comune per la sopravvenuta morosità.	
	I convenuti si sono tutti costituiti nei termini, ritualmente chiedendo, acquisito	
	il previo e concorde parere del PM (salvo, quanto alla convenuta P.,	
	il dissenso sul <i>quantum</i> proposto), di accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art.	
	130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di	
	pagamento, in unica soluzione, dei seguenti importi:	
	- pag. 3 di 6 -	

	M.D. - € 8.254,76 (pari al 33% dell'importo contestato)	
	M.L. - € 2.063,69 (pari al 33% dell'importo contestato)	
	L.C. - € 11.000,00 (pari al 26,65% dell'importo contestato)	
	G.D.B. - € 3.405,09 (pari al 33% dell'importo contestato)	
	M.P. - € 12.3821,45 (pari al 10% dell'importo contestato).	
	Con il decreto n. 22 del 30.09.2025 sono state accolte le istanze e disposto il	
	pagamento delle somme sopra indicate per i convenuti D., L.,	
	C. e D.B., nel termine perentorio di 30 giorni dalla	
	comunicazione del predetto decreto.	
	Con riferimento alla convenuta P.M. il menzionato decreto, per	
	le ragioni ivi esplicate, determinava l'importo dovuto in euro 24.764,29.	
	Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante la disposizione di	
	pagamento nei termini indicati (reversali di incasso e quietanze	
	dell'Amministrazione beneficiaria): la completezza e regolarità della	
	documentazione è stata verificata nella camera di consiglio del 18 dicembre	
	2025.	
	Tanto premesso in <i>Fatto</i>	
	Considerato	
	che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato	
	nei confronti dei convenuti	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	visto l'art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile,	
	dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di M.D.,	
	- pag. 4 di 6 -	

Dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 15/01/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente